



# **CITTÀ DI TREIA**

**(Provincia di Macerata)**

**SETTORE POLIZIA LOCALE E AMM.VA - COMMERCIO - SUAP**  
**Ufficio PROTEZIONE CIVILE**

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 42 DEL 14-06-2021**

**Reg. generale n. 423 del 14-06-2021**

---

<b>Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA ABBIGLIAMENTO OPERATORI PROTEZIONE CIVILE.</b>
---

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

PREMESSO che:

- nel quadro ordinamentale in materia di autonomie locali, ogni Comune può dotarsi di una struttura di protezione civile, favorendo, la normativa di settore, la più ampia partecipazione dei cittadini all'attività di previsione, prevenzione e soccorso in caso di calamità;
- l'articolo 13 del Testo Unico degli Enti Locali, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 individua nel Sindaco il rappresentante della comunità locale, dei suoi interessi nonché il promotore del suo sviluppo, riconoscendogli tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 stabilisce, quali organi fondamentali del sistema di protezione civile, le Regioni e gli Enti locali, ai quali sono state conferite funzioni ed obblighi specifici;
- l'articolo 108 della suddetta legge attribuisce ai Comuni le funzioni relative;
- l'articolo 14 della suddetta legge, istitutiva del servizio di protezione civile nella Regione Marche, stabilisce che i Comuni, per lo svolgimento delle funzioni ad essi conferite nella gestione delle emergenze, possono provvedere anche all'organizzazione di gruppi di volontariato di protezione civile nell'ambito comunale che coadiuvano il Sindaco negli interventi di soccorso e/o di assistenza alla popolazione al verificarsi dell'evento calamitoso;

PRESO ATTO delle disposizioni normative disciplinanti il volontariato nel servizio di Protezione Civile dettagliate a seguire:

- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 *"Testo Unico degli Enti Locali"*;
- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali"*;
- legge 24 febbraio 1992, n. 225 *"Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile"*;
- legge quadro 11 agosto 1991, n. 266 *"Legge quadro sul volontariato"*;
- D.L. 26 luglio 1996, n. 393 *"Interventi urgenti di Protezione Civile"*, così come modificato nella conversione con la legge 25 settembre 1996, n. 496;
- circolare del Dipartimento di Protezione civile del 16 novembre 1994, n. 01768 U.L., che istituisce l'elenco delle associazioni, organizzazioni e gruppi di volontariato di protezione civile;
- decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, che reca la nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile;
- legge Regione Marche 11 dicembre 2001, n. 32 *"Sistema regionale di protezione civile"*;
- D.G.R. Marche n. 825 del 14 maggio 2002 *"Indirizzi per la gestione ed approvazione del regolamento tipo per i gruppi comunali di volontariato di protezione civile"*;

PRESO ATTO delle disposizioni del Regolamento comunale per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 aprile 2015;

VISTA la deliberazione della Regione Marche n. 921 dell'11 aprile 2000 di *"individuazione degli elementi ed insegne dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile promossi dai comuni marchigiani"*, che stabilisce criteri e caratteristiche uniformi per il vestiario e le insegne di tutti i gruppi comunali di volontariato della protezione civile promossi dai comuni marchigiani;

RILEVATA la necessità di stabilire che il vestiario previsto dalla deliberazione della Regione Marche n. 921 dell'11 aprile 2000 sarà indossato dagli appartenenti al

Gruppo comunale di volontariato nello svolgimento delle funzioni ed attività di cui sono titolari;

VISTO l'articolo 7 del regolamento comunale sopra richiamato, secondo cui *"l'Amministrazione comunale può richiedere, inoltre, la collaborazione del gruppo in occasione di manifestazioni, cerimonie, celebrazioni ed eventi di rilievo locale"* usufruendo, per l'espletamento dell'attività alle quali il volontario è chiamato a partecipare, dell'uniforme, dell'equipaggiamento, dei mezzi e dei materiali del gruppo da utilizzarsi per la sola attività di servizio e da conservarsi con diligenza;

PRESO ATTO dell'operatività del gruppo comunale nel contesto della recente emergenza epidemiologica da Covid-19, dove è stato garantito un impiego operativo e funzionale dei volontari;

RAVVISATA la necessità di procedere all'approvvigionamento di alcuni articoli necessari ai volontari del gruppo comunale;

ESAMINATE e valutate le offerte economiche, le caratteristiche tecniche dei prodotti e le condizioni generali di vendita presenti sul mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. per la fornitura di abbigliamento estivo ed invernale per gli operatori della protezione civile e valutata la convenienza dell'offerta della ditta Gema Group Srl, con sede in Montecassiano (MC), via Piermanni n. 3, P.IVA 01686860436, per la fornitura dell'abbigliamento dettagliato a seguire:

<b>CAPI</b>	<b>Q. TÀ</b>	<b>P.U.</b>	<b>P.T.</b>
RICAMO CON VELCRO	15	3,00	45,00
STAMPA SERIGRAFICA PROTEZIONE CIVILE SPALLE + comune di Treia gialla	15	2,00	30,00
POLO PROTEZIONE CIVILE MANICA CORTA	15	11,00	165,00
TARGHETTE RICAMATE CON NOMINATIVO IN VELCRO	26	5,50	143,00
MASCHERINE FFP2 YY0525	100	0,50	50,00
TOTALE (IVA ESCLUSA)			433,00

RITENUTO necessario provvedere con urgenza a rifornire i volontari della protezione civile della divisa conforme alle caratteristiche di cui alla deliberazione della Regione Marche n. 921 dell'11 aprile 2000;

RICHIAMATA la delibera del Consiglio dei ministri 21 aprile 2021 "Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", che proroga lo stato di emergenza al 31 luglio 2021;

DATO ATTO che trattandosi di fornitura di beni di importo inferiore ai 139.000 euro, per l'affidamento e la relativa forma contrattuale trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, come

modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", e nell'articolo 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

"... a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

art. 32, c. 14. "Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.";

ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede:

- l'obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del D.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo per tutte le pubbliche amministrazioni di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, D.L. n. 95/2012, conv. in legge n. 135/2012);
- l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 95/2012;

DATO ATTO che il servizio da acquisire è di importo inferiore a 5.000 euro e, pertanto, non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'articolo 1, comma 450, della legge n. 296/2006, così come modificato dall'articolo 1, comma 130, della legge n. 145/2018 (legge finanziaria 2019);

RICHIAMATE le linee guida n. 4/2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" e, più specificatamente, il punto n. 3.7. al quale è previsto "È possibile derogare al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a 1.000 euro" nonché il parere del Consiglio di Stato dell'11 aprile 2019, n. 01312/2019 "Le ulteriori

*modifiche alle linee guida. Lo schema di linee guida trasmesso dall'Autorità prevede la modifica del punto 5.1 per adeguare le predette linee guida a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 912, l. 145/2018 e del punto 3.7 per innalzare da € 1.000 ad € 5.000 l'importo degli affidamenti per i quali è consentito derogare al principio di rotazione con scelta sinteticamente motivata contenuta nella determina a contrarre o in atto equivalente. In relazione alla modifica del punto 5.1 dello schema di linee guida, la Sezione reputa di non poter esprimere parere in considerazione del fatto che la disciplina è stata modificata dal d.l. 18 aprile 2019, n. 32. Reputa, invece, di poter condividere l'innalzamento della soglia entro la quale è possibile, con scelta motivata, derogare al principio di rotazione.”;*

CONSIDERATO che il venditore ha già effettuato fornitura di articoli per il gruppo comunale di protezione civile con soddisfazione nella celerità della consegna e della qualità del materiale e, pertanto, il ricorso al fornitore uscente che conosce le esigenze e le taglie degli operatori persegue utili economie di gestione;

RICHIAMATO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, più specificatamente, l'art. 1 “*Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia*”, così come modificato dall'art. 51 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

DATO ATTO che in relazione al presente provvedimento sono assenti ipotesi di conflitto d'interessi, ai sensi dell'articolo 6-bis L. 241/1990, dell'articolo 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento comunale approvato con deliberazione del Commissario prefettizio con i poteri della Giunta comunale n. 18 del 27/12/2013;

VISTO il decreto sindacale n. 25 del 31 dicembre 2020, di attribuzione delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 30/12/2020, con la quale è stato approvato il DUP e il bilancio di previsione 2021/2023;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 11 del 19/01/2021, con la quale è stato definito ed approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021/2023 ed assegnate le risorse ai responsabili di servizio per il conseguimento degli obiettivi;

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica e della copertura finanziaria della presente determinazione, rientrante nel budget assegnatole dalla Giunta comunale;

VISTI gli articoli 107, 183 e 192 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi predefiniti dalla stessa Giunta comunale;

## **D E T E R M I N A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di AFFIDARE la fornitura di abbigliamento per i volontari del gruppo comunale di protezione civile, oltre ad altri articoli necessari e meglio dettagliati in premessa, alla ditta Gema Group Srl, con sede in Montecassiano (MC), via Piermanni n. 3, P.IVA 01686860436, per un importo totale di € 528,26 IVA inclusa;
3. di TRASMETTERE il presente provvedimento al Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nell'intesa che la spesa complessiva di € 528,26 IVA inclusa dovrà essere impegnata al capitolo 130123 "*Acquisto beni per funzionamento gruppo di protezione civile*" del bilancio corrente, sul quale la sottoscritta ha accertato la disponibilità finanziaria;
4. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
5. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio online, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "Amministrazione Trasparente". -

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Dott.ssa BARBARA FOGLIA

In relazione al disposto di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, e all'art. 183, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si appone il visto di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria del presente provvedimento.

Treia, 14-06-2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Impegno contabile n.	Liquidazione n.
Accertamento contabile n.	

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 05-08-2021

Treia, 21-07-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 21-07-2021

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---